


Pubblicato il 18/11/2022

N.05462 /2022 REG.PROV.CAU.  
N. 05841/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5841 del 2022, proposto da S.A.C.E. s.p.a., Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

***contro***

Recommon A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Saipem s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

di ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in

giudizio.

*per la riforma, previa sospensiva*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, n. 6272 del 17 maggio 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, n. 6272 del 17 maggio 2022, depositata dall'appellante il 23 settembre 2022;

Visti gli articoli 98 e 116 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Recommon A.P.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 il consigliere Claudio Tucciarelli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Alessandra Bruni e Massimo Giannuzzi, nonché l'avvocato Paolo Morganti su delega dell'avvocato Matteo Cerruti;

Premesso che:

- Recommon A.P.S. ha proposto ricorso al T.a.r. per l'annullamento del silenzio-diniego di S.A.C.E. s.p.a. alla richiesta di informazioni ambientali e accesso agli atti e ai documenti amministrativi; della decisione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto da ReCommon A.P.S. ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per il riesame del predetto silenzio-diniego; nonché per la declaratoria della sussistenza del diritto della ricorrente all'accesso alle informazioni detenute da S.A.C.E. s.p.a. inerenti ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati "Mozambique LNG Project" e "Coral South", mediante rilascio di copia in carta semplice della documentazione richiesta da ReCommon A.P.S. con

istanza in data 20 ottobre 2021;

- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, n. 6272 del 17 maggio 2022 impugnata:

a) ha rilevato che era incontestato tra le parti che la documentazione richiesta era qualificabile come "informazione ambientale" ex d. lgs. n. 195/2005 e ha quindi respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata dalle resistenti;

b) ha rilevato che l'istanza formulata dalla ricorrente, oltre a non apparire manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 152/2006, non era espressa in termini eccessivamente generici né era finalizzata a un controllo indiscriminato sull'operato di S.A.C.E.;

c) ha evidenziato che la speciale disciplina dell'accesso all'informazione ambientale escludeva comunque l'applicazione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 che preclude l'accesso in funzione di un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione;

d) ha escluso che la mera esistenza di accordi di riservatezza definiti in fase di ingaggio con ciascun consulente tecnico potesse essere opposta quale limite all'esercizio dell'accesso ambientale;

e) ha ritenuto che S.A.C.E. non avesse dato alcuna evidenza dell'omesso consenso all'ostensione dei soggetti coinvolti e nemmeno eseguito una valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso;

f) ha rilevato che il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 195/2005 impone all'autorità pubblica di applicare in modo restrittivo le disposizioni dei primi due commi della medesima disposizione;

g) ha quindi accolto il ricorso con consequenziale ordine all'amministrazione resistente di consentire l'accesso agli atti richiesti, previo eventuale oscuramento delle parti e contenuti la cui divulgazione sia idonea a comportare un concreto pregiudizio per gli interessi di riservatezza dei dati personali o riguardanti le

persone fisiche coinvolte, che espressamente non abbiano acconsentito alla loro divulgazione;

h) ha assegnato a S.A.C.E. un termine di quaranta giorni, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà, su apposita istanza della ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico della medesima S.A.C.E.;

- S.A.C.E. s.p.a., C.I.P.E.S.S. - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi hanno quindi appellato la sentenza del T.a.r.:

1) eccependo il difetto di legittimazione attiva di ReCommon A.p.s.;

2) rilevando che sussisterebbe l'infondatezza dell'originaria domanda di accesso alle informazioni ambientali in quanto a) non tutte le informazioni richieste da controparte sarebbero classificabili come informazioni ambientali; b) la normativa in materia, pur concedendo ampio margine di accesso ai documenti in materia ambientale, riconoscerebbe dei limiti, individuati all'art. 5 del d.lgs. n. 195/2005 (in particolare, la riservatezza *ex* comma 2, lettera f); c) la sentenza non consentirebbe a S.A.C.E. di potere effettuare una reale valutazione dei contrapposti interessi in gioco, con pregiudizio non solo alla riservatezza di dati personali o riguardanti le persone fisiche ma anche agli accordi di riservatezza; d) le ulteriori informazioni richieste rispetto a documenti già disponibili riguarderebbe nominativi e dunque informazioni sensibili di soggetti terzi, coperti da accordi di riservatezza.

Considerato che, a un esame tipico della presente fase, non si ravvisa la sussistenza dei concorrenti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* stabiliti dall'art. 98 c.p.a. per la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, atteso in particolare che:

- la disciplina legislativa in materia di informazione ambientale, contenuta nel d. lgs. n. 195/2005, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", e in particolare l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 195/2005, è ispirata palesemente da criteri restrittivi nell'applicazione da parte

dell'autorità pubblica delle ipotesi di diniego dell'accesso all'informazione ambientale, imponendo inoltre all'autorità pubblica, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, di effettuare una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. Tale criterio restrittivo riguarda anche il diniego di accesso all'informazione ambientale quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico (art. 5, comma 2, lettera f, del d. lgs. n. 195/2005, che riproduce in *parte qua* l'art. 3 della direttiva europea in materia 2003/4/CE, che espressamente qualifica le ipotesi di diniego come "eccezioni");

- la sentenza impugnata, confermando l'interpretazione restrittiva delle ipotesi di diniego di accesso all'informazione ambientale, ha escluso che la mera esistenza di accordi di riservatezza definiti in fase di ingaggio con ciascun consulente tecnico possa essere opposta quale limite all'esercizio dell'accesso ambientale e, rilevando che S.A.C.E. non avesse dato alcuna evidenza dell'omesso consenso all'ostensione dei soggetti coinvolti e nemmeno eseguito una valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, nell'accogliere il ricorso ha autorizzato l'eventuale oscuramento delle parti e contenuti la cui divulgazione sia idonea a comportare un concreto pregiudizio per gli interessi di riservatezza dei dati personali o riguardanti le persone fisiche coinvolte, che espressamente non abbiano acconsentito alla loro divulgazione;

- la sentenza ha quindi svolto una ponderazione fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, confermando la regola dell'accesso all'informazione ambientale, posta dal legislatore, e assicurando nel contempo la tutela della riservatezza tramite la possibilità dell'oscuramento dei nomi coperti da accordi di riservatezza;

- ne consegue che va esclusa, in uno con il *fumus boni iuris*, la sussistenza di un

danno grave e irreparabile conseguente alla reiezione dell'istanza cautelare, in quanto il bilanciamento effettuato dalla sentenza impugnata risulta idoneo a non compromettere irrimediabilmente accordi antecedenti volti a preservare la riservatezza dei dati sensibili relativi ai consulenti tecnici coinvolti.

Ritenuto quindi che l'istanza cautelare debba essere respinta e che le spese della presente fase siano da porre, come di regola, a carico delle parti soccombenti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero 5841/2022).

Condanna S.A.C.E. s.p.a., la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in solido, delle spese della presente fase cautelare in favore dell'appellante nella misura di € 3.000 (euro tremila).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Tucciarelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Lopilato**

**IL SEGRETARIO**

